



**museo
nazionale
romano**

ACCORDO QUADRO

TRA Il Museo Nazionale Romano, per brevità di seguito denominato “Museo”, con sede a Roma in Via di S. Apollinare 8, C.F. 97902780580, rappresentato dal Direttore Prof. Stéphane Verger, domiciliato per la carica ricoperta presso la sede del Museo;

E

L'École française de Rome, per brevità di seguito denominata “EFR”, con sede a Roma, piazza Farnese, 67, C.F. 96039740582, rappresentata dalla Direttrice Prof. Brigitte Marin, domiciliata per la carica ricoperta presso la sede dell'EFR;

Il Museo e l'EFR sono di seguito congiuntamente definiti per brevità anche “Parti” o ciascuna singolarmente “Parte”.

premesse che

- il Museo è un Istituto dotato di autonomia speciale, che ai sensi e per gli effetti del regolamento di organizzazione del Mibact adottato con DPCM del 29 agosto 2014 n. 171 e successive modifiche e dei relativi decreti attuativi, è annoverato quale Ufficio di livello dirigenziale generale, tra i musei di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia;
- il Museo è una istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società e del suo sviluppo, che compie ricerche che riguardano le testimonianze materiali e immateriali dell'umanità e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, le comunica e le espone a fini di studio, educazione e diletto, promuovendone la conoscenza presso il pubblico e la comunità scientifica;
- l'interesse del Museo è rivolto al trasferimento e alla diffusione della conoscenza attraverso occasioni di studio, ricerca e approfondimento scientifico, in attuazione degli artt. 118 e 119 del D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii;
- ai sensi del DPCM n. 171 del 29/08/2014 art. 35 e della circolare della Direzione Generale Educazione e Ricerca (n. 31 del 31/07/2017) i Musei sono riconosciuti come enti promotori nell'organizzazione di attività formative;

- il Museo può avvalersi di collaborazioni con soggetti pubblici e privati, nazionali e internazionali, attivi nell'ambito della formazione e della ricerca nei settori del patrimonio e delle attività culturali;
- l'EFR è un ente pubblico a carattere scientifico, culturale e professionale posto sotto la tutela del ministero francese dell'Insegnamento superiore e della ricerca, avente come missione fondamentale la ricerca e la formazione alla ricerca nel campo dell'archeologia, della storia e delle altre scienze umane e sociali, dalla preistoria ai nostri giorni. L'EFR collabora a programmi internazionali di ricerca attraverso missioni archeologiche e incontri scientifici. Istituzione culturale straniera in Italia, l'EFR coordina iniziative di ricerca e di didattica, favorendo la collaborazione tra università francesi e italiane. Organizza convegni, seminari e mostre nella sua sede di piazza Navona e mette le risorse documentarie della sua biblioteca situata nel palazzo Farnese, altra sede che condivide con l'ambasciata di Francia in Italia, a disposizione degli studiosi di tutte le nazionalità;
- il Museo e l'EFR ravvisano il reciproco interesse a sviluppare forme di collaborazione nei rispettivi settori di competenza, in un quadro di reciproca cooperazione, senza oneri di spesa per le Parti, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica e organizzativo-gestionale;
- il Museo e l'EFR considerano proficuo promuovere occasioni comuni nei rispettivi campi di competenza, per lo studio archeologico e storico, per la formazione, o per progetti innovativi di valorizzazione e comunicazione;

Tutto ciò premesso tra le parti si conviene e stipula quanto segue

Art. 1

Premesse

Le premesse fanno parte integrante del presente Accordo Quadro (di seguito anche "Accordo").

Art. 2

Finalità dell'Accordo

Con il presente Accordo e per tutta la durata prevista, nel rispetto delle proprie finalità istituzionali e dei vincoli dettati da norme e regolamenti vigenti, le Parti si impegnano a instaurare rapporti di collaborazione, nel limite delle loro risorse umane, materiali e finanziarie disponibili, per lo svolgimento delle attività seguenti:

- progetti comuni di studio di materiali archeologico, archivistico, di edifici storici, o di ricerca;
- organizzazione di seminari, incontri scientifici o di formazioni;
- produzione di pubblicazioni comuni;
- organizzazione di mostre o altre attività di valorizzazione o divulgazione;
- accoglienza reciproca di personale scientifico;
- condivisione di informazioni o di documentazione nell'ambito dei campi d'interesse e di competenza comuni.

Art. 3

Accordi specifici

Quando le Parti concordano su un progetto secondo l'art. 2, decidono in maniera congiunta della sua messa in opera. Le condizioni e le modalità di applicazione di ogni progetto saranno definite tramite un accordo specifico tra le Parti. Le disposizioni di questi accordi specifici dovranno conformarsi alle disposizioni generali dell'Accordo. Gli accordi specifici preciseranno in particolare:

- obiettivi e contenuto del progetto;
- responsabili del progetto;
- personale coinvolto;
- calendario di messa in opera;
- contribuzioni richieste a ogni parte;
- modalità di finanziamento;
- se pertinenti, modalità di valorizzazione e promozione dei risultati.

Gli accordi specifici potranno associare altre istituzioni o enti, previo accordo preliminare delle Parti.

Art. 4

Oneri finanziari

Il presente Accordo non comporta oneri finanziari a carico delle Parti.

Le Parti convengono che, di norma, ciascuna di esse sosterrà le rispettive spese per il proprio personale coinvolto nello svolgimento della collaborazione prevista nel presente Accordo.

Nel caso di finanziamenti esterni, le Parti potranno concordare una ripartizione delle quote spettanti a ciascuna.

Art. 5

Referenti e Comunicazioni

Ciascuna delle Parti indica i Referenti dell'Accordo Quadro. Ai Referenti compete di rappresentare la Parte che l'ha designato per le attività attuative dell'Accordo Quadro.

I Referenti per il Museo sono il Direttore pro tempore del Museo Nazionale Romano, Prof. Stéphane Verger (stephane.verger@cultura.gov.it), e la Dott.ssa Giulia Cirenei (giulia.cirenei@cultura.gov.it).

I Referenti per l'EFR sono il direttore pro tempore dell'EFR, al momento la Prof.ssa Brigitte Marin (directrice@efrome.it), e il direttore degli studi per l'Antichità pro tempore, al momento la Prof.ssa Audrey Bertrand (dirant@efrome.it).

Qualsiasi comunicazione dovuta in base al presente accordo dovrà essere effettuata a mezzo email agli indirizzi dei Referenti sopra indicati nonché, per il Museo, al seguente indirizzo: mn-rm@cultura.gov.it.

Art. 7

Sicurezza e assicurazione

Le Parti garantiscono di attenersi alle disposizioni previste dal D. Lgs. n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.

Ciascuna Parte sarà responsabile per i danni subiti dal proprio personale e dai propri beni, salvo il caso in cui l'evento dannoso sia stato cagionato, a qualsiasi titolo, dall'altra Parte.

Ciascuna Parte provvederà alla copertura assicurativa del proprio personale chiamato a frequentare, in attuazione del presente accordo, le sedi dell'altra parte, sia in relazione agli infortuni che ai danni derivanti da responsabilità civile.

Art. 8

Uso del logo

Le Parti dichiarano, e si danno reciprocamente atto, di utilizzare, nell'ambito delle iniziative e delle attività comuni previste dal presente Accordo e dagli accordi attuativi o comunque ad esso collegati, i rispettivi loghi secondo le normative vigenti e le reciproche previsioni regolamentari.

Il presente Accordo non implica alcuna spendita del nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del Museo e dell'EFR per fini commerciali e/o pubblicitari.

L'utilizzo straordinario o estraneo all'azione istituzionale dovrà essere regolato da specifici accordi a titolo oneroso, approvati dagli organi competenti e compatibili con la tutela dell'immagine delle Parti.

Art. 9

Riservatezza e Trattamento dei dati

Le Parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, anche personali, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale e amministrativa e i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente Accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'Accordo, anche successivamente alla data di scadenza del medesimo.

Le Parti si impegnano a trattare e custodire i dati e le informazioni, sia su supporto cartaceo che informatico, relativi all'espletamento di attività riconducibili al presente Accordo, in conformità alle misure e agli obblighi imposti dal Regolamento UE 2016/679 (RGDP) e dal D. lgs. 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.

Art. 10

Proprietà e uso comune dei risultati di studi e ricerche

Salvo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore, i risultati conseguiti nel corso delle attività svolte nell'ambito del presente Accordo Quadro potranno essere divulgati e pubblicati solo a seguito di reciproco e concorde accordo tra le Parti.

Art. 11

Durata

Il presente Accordo Quadro ha la durata di anni 3 (tre) dalla data di stipula ed è escluso il tacito rinnovo. La scadenza dell'Accordo Quadro non pregiudica la regolare esecuzione delle attività in corso. Il rinnovo, anche per un periodo di diversa durata, può essere chiesto per iscritto entro tre mesi dalla scadenza da una delle due Parti e, per avere effetto, deve essere accettato per iscritto dall'altra parte entro 60 (sessanta) giorni dalla data della suddetta richiesta.

Art. 12

Registrazione

Il presente Accordo è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6 e 39 del d.P.R. n. 131 del 26/04/1986. Le spese per l'eventuale registrazione sono a carico della Parte richiedente.

Art. 13

Controversie

Tutte le eventuali divergenze di interpretazione od esecuzione del presente Accordo saranno regolate da mutuo consenso.

Per eventuali controversie non sanabili in via amichevole il Foro di Roma sarà competente in via esclusiva.

Art. 14

Disposizioni finali e Sottoscrizione

Il presente Accordo Quadro può essere emendato, modificato, sostituito, rinnovato o ampliato solo con atto scritto, firmato da ambo le Parti.

Il presente atto viene redatto in unico originale e sottoscritto mediante firma digitale; ciascuna delle Parti ne conserverà un esemplare.

DATA* 13.10.2023

FIRMA**



